

n. 13434/2013 r.g.



Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici

Dott. Maria Antonia Maiolino presidente

Dott. Manuela Elburgo giudice

Dott. Caterina Zambotto giudice

Nel procedimento ex art. 98 l.f. promosso da

DA

S.P.A. (), con l'avv.

- opponente -

NEI CONFRONTI DI

con l'avv.

- opposto -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La Società vanta un credito nei confronti della fallita per un importo complessivo di quasi 15 milioni di euro, di cui è stata chiesta l'ammissione in gran parte in via privilegiata pignorizia sulla base del pegno su partecipazioni societarie costituito dalla fallita in data 25/7/2011 e successivamente in data 15/6/2012.

propone ricorso in opposizione ex articolo 98 l.f., dolendosi del fatto che il suo credito sia stato ammesso prevalentemente in via chirografaria e non con privilegio

pignoratizio, atteso che il Fallimento ha ritenuto "revocabile ai sensi dell'articolo 67 n. 4 L.F. e ai sensi dell'art. 69 bis L.F." il pegno vantato dalla società.

Sostiene l'opponente non operante nel caso di specie l'articolo 69 bis, cosicché il periodo sospetto decorrerebbe dal 29/3/2013 (data della dichiarazione di fallimento) e non dal 16/11/2012 (data della pubblicazione della domanda prenotativa di concordato nel registro delle imprese); sostiene, poi, in ogni caso non sia configurabile in capo al creditore la scienza decoctionis quale elemento soggettivo dell'azione revocatoria invocata; sostiene, infine, non sia applicabile alla fattispecie l'art. 67 n. 4, atteso che l'accordo intervenuto con la società contestualmente alla costituzione del pegno avrebbe natura novativa, quindi la garanzia sarebbe stata funzionale a debiti contestualmente sorti e non a debiti già scaduti.

L'applicabilità dell'art. 69 bis l.f. alla domanda di concordato "in bianco"

In primo luogo non appare condivisibile la tesi dell'opponente in ordine alla non applicabilità alla fattispecie dell'articolo 69 bis.

La norma prevede al secondo comma che "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese". Nel caso di specie la "domanda" è solamente il ricorso proposto dalla società fallita ai sensi dell'articolo 161, sesto comma: ovvero la c.d. domanda di concordato in bianco.

Sostiene l'opponente che, alla luce della natura del ricorso 161, sesto comma, ovvero del fatto che lo stesso non contenga neppure le linee essenziali della proposta di concordato e del resto sia destinato potenzialmente a virare anche verso un accordo di ristrutturazione dei debiti, non potrebbe produrre l'effetto di anticipare i termini per le azioni revocatorie fallimentari, come disciplinato dall'articolo 69 bis citato.

Ritiene al contrario il Tribunale che depongano in senso contrario i seguenti argomenti.

A) Sotto un primo profilo vale partire dal dato letterale della norma: l'espressione "domanda di concordato" di cui all'articolo 69 bis, secondo comma, è la stessa espressione "domanda di concordato" utilizzata dall'articolo 161, sesto comma: ovvero proprio il concordato in bianco; proposta, piano e documentazione allegata sono elementi ulteriori che necessariamente devono corredare la proposta concordataria, ma sono delineati dal legislatore come elementi distinti rispetto alla "domanda di concordato".

Ancora nell'ottica di un'interpretazione letterale, deve osservarsi come l'articolo 168 nel disciplinare gli effetti della presentazione del ricorso ed in particolare la (non)

proseguibilità delle azioni esecutive e cautelari e l'impossibilità di acquistare diritti di prelazione, preveda espressamente tale effetto "dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese", che è la stessa "data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese" cui l'articolo 69 bis ancora il decorso del cosiddetto "periodo sospetto".

Infine, anche l'articolo 169 stabilisce l'applicabilità di una serie di disposizioni tipiche della disciplina del fallimento, ed in particolare la disciplina in tema di decorso degli interessi, prendendo come riferimento temporale la "data di presentazione della domanda di concordato": e pare indubitabile che, ad esempio, il decorso degli interessi sui crediti chirografari si interrompa sin dal momento della presentazione del ricorso per concordato in bianco; così come l'art. 168 nell'individuazione della categoria dei "creditori anteriori al concordato" indica quale riferimento temporale "la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese" e quindi la presentazione del ricorso "in bianco".

Non appare pertanto ragionevole che gli articoli 168 e 169 utilizzino l'espressione domanda di concordato con accezione diversa da quella utilizzata dall'art. 69 bis.

B) Sotto altro profilo va altresì considerato come, sempre a partire dal deposito della domanda in bianco, scattino per la società proponente non solo una serie di "protezioni" ma anche delle forti limitazioni all'ordinaria operatività, come ad esempio l'impossibilità di compiere senza autorizzazione del Tribunale gli atti di straordinaria amministrazione, comunque ammessi esclusivamente se urgenti (art. 161, settimo comma).

C) Infine sotto un profilo procedimentale va considerato come anche la cosiddetta fase in bianco del concordato imponga da un lato all'imprenditore una serie di adempimenti (ad esempio gli obblighi informativi nei confronti del Tribunale e del Commissario Giudiziale: articolo 161, ottavo comma) e dall'altro preveda ormai come prassi la nomina proprio del Commissario Giudiziale alla luce dell'estensione degli obblighi informativi imposti dalla norma citata.

Tutti gli elementi esposti conducono il Tribunale a ritenere che la "domanda" cui fa riferimento l'articolo 69 bis sia anche la domanda insita nel ricorso 161, sesto comma: ciò sia sulla base di una interpretazione letterale della norma sia sulla base dell'interpretazione sistematica, essendo anche il ricorso in esame idoneo ad aprire un vero e proprio procedimento giudiziale; anzi, l'esigenza di anticipare il decorso del periodo sospetto si è posta in maniera ancora più evidente proprio nel momento in cui è stata introdotta la disciplina sul cosiddetto concordato in bianco, che altrimenti avrebbe rischiato di far trascorrere l'intero periodo sospetto rilevante ai fini dell'azione

revocatoria in una fase di "limbo", in cui il debitore insolvente può lavorare alla propria proposta di concordato ed il Tribunale non può fare altro che attendere il decorso dei termini concessi ai sensi del sesto comma (ovvero fino a 120 giorni, prorogabili di altri 60 giorni ed eventualmente di ulteriori 30 per la sospensione feriale dei termini processuali).

La scientia decoctionis

Passando quindi alle ulteriori questioni in discussione, l'articolo 67, primo comma, stabilisce che siano revocabili gli atti costitutivi di pegni costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti, a meno che il creditore non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

Di fronte alla tesi difensiva dell'opponente, che nega la conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la società poi fallita, la difesa del fallimento ha buon gioco a richiamare il contenuto dell'atto di intimazione ex art. 2797 c.c. (doc. 14 opponente), in cui la stessa ricorda come la debitrice "a partire dal 2010 non ha onorato le scadenze di pagamento", chiedendo una dilazione dei termini di pagamento ed un piano di scadenziamento del debito; alla successiva data del 30/6/2011 la debitrice non aveva provveduto al pagamento nonostante la dilazione, cosicché il pegno concesso il mese successivo (ovvero quello sulle partecipazioni delle società e s.r.l., per le quali il Tribunale ha riconosciuto la natura privilegiata del credito) era decisamente funzionale a garantire un debito già ampiamente scaduto e del cui pagamento la creditrice aveva seri motivi di dubbio. Ancora, ai primi mesi dell'anno 2012 risultavano a carico della debitrice numerosi protesti (doc. 5 opposto).

L'opponente valorizza ai fini della prova della non consapevolezza dello stato di insolvenza (giacché proprio questa specifica circostanza è oggetto dell'onere della prova in capo al soggetto convenuto in revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 n. 4) il fatto che a gennaio 2012 avesse comunicato ai propri creditori la conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito dell'intero gruppo societario con il ceto bancario, ovvero un accordo di ristrutturazione "avente durata fino al 31 dicembre 2016" che prevedeva tra l'altro - ancora una volta - il riscadenziamento dei finanziamenti a medio-lungo termine; ebbene, questa circostanza lungi dal dimostrare la "inscientia decoctionis" dimostrava quanto meno lo stato di crisi in cui versava l'intero gruppo e quindi la controllata

Di fronte a questi univoci e pregnanti elementi, le notizie di stampa in ordine al "rilancio industriale" del gruppo societario non paiono davvero idonei a dimostrare quella

circostanza positiva dell'ignoranza dello stato di insolvenza preteso dal citato articolo 67, primo comma.

La configurabilità del debito scaduto

Da ultimo il Tribunale non ritiene condivisibile la tesi dell'opponente per cui il debito garantito dai pegni non sarebbe "scaduto" alla data di costituzione dei pegni revocati in sede di esame di stato passivo: la tesi della novazione degli obblighi esistenti tra le parti per effetto della scrittura privata 1/6/2012 (doc. 7 opponente) trova smentita letterale della previsione dell'art. 2 della pattuizione: "il presente accordo, che subordinatamente alla piena esecuzione degli obblighi in esso previsti supera per quanto occorrer possa qualunque altro documento e accordo raggiunto", è un'espressione che non pare idonea a provocare un effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti, che infatti verranno meno solo una volta che sia perfettamente adempiuto l'accordo di pagamento "a saldo e stralcio" con nuova scadenza della rateazione.

Rimangono quindi assorbite le questioni in ordine all'opponibilità dei documenti sollevate dal fallimento.

Concludendo, l'opposizione va rigettata; dalla soccombenza discende la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali, liquidate d'ufficio come in dispositivo.

Il Collegio, tutto ciò premesso,

PQM

Rigetta l'opposizione;

condanna l'opponente alla rifusione delle spese sostenute dal Fallimento, liquidate d'ufficio in complessivi € 25.000, oltre 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Padova, 12.3.2015

Il Presidente
Maria Antonia Maiolino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15.06.2015

Il Cancelliere